



Avv. Rag. Eugenio Testoni  
Avv. Stefano Legnani  
Avv. Paolo Casati  
Dott. Alessandro Bondesan  
Dott. Giovanni Peluso  
Dott. Carlo Testoni

**Studio Legale Tributario**  
Avvocato Rag. Eugenio Testoni  
Via Giovio 16 22100 Como  
Tel. +39 031 262257  
Fax +39 031 270274  
[info@studiotestoni.it](mailto:info@studiotestoni.it)  
[www.studiotestoni.it](http://www.studiotestoni.it)

## Circolare Informativa per i Clienti

**6.2018**  
Febbraio

# Registrazione delle fatture di acquisto: Coordinamento con l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta

---

### Sommario

<b>1. INTRODUZIONE .....</b>	<b>2</b>
<b>2. REGISTRAZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO: COORDINAMENTO CON L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA .....</b>	<b>2</b>

# Circolare Informativa per i Clienti

## 1. INTRODUZIONE

Il DL 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. 96/2017, ha apportato significative variazioni in tema di detrazione dell'IVA sulle fatture di acquisto, modifiche già esaminate in nostre precedenti **Circolari Informative ai Clienti**.

Il nuovo **articolo 19 DPR 633/72** dispone che il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati è esercitabile al più tardi con la Dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

Il nuovo **articolo 25 DPR 633/72** dispone che il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati e deve annotarle in un apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta, e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

L'Agenzia delle Entrate è poi intervenuta sull'argomento precisando che il combinato disposto degli artt. 19 e 25 DPR 633/72 presuppone che, per la detrazione dell'imposta, si verifichi il **possesso della fattura d'acquisto**.

Per quanto concerne la **verifica del momento** in cui la fattura di acquisto è stata ricevuta dal cessionario/committente, la ricezione stessa deve emergere — ove non risultante da posta elettronica certificata o da altri sistemi che attestino la ricezione del documento — da una corretta tenuta della contabilità, in modo da consentire un puntuale controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti.

## 2. REGISTRAZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO: COORDINAMENTO CON L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA


**Non è possibile registrare le fatture d'acquisto con una data antecedente a quella di ricezione.** Per detrarre l'IVA relativa alle fatture di acquisto di un determinato mese nella relativa liquidazione IVA mensile tali fatture devono essere ricevute entro la fine del mese stesso. Ad esempio: le fatture di Febbraio, se ricevute nel mese di Marzo, dovranno senza eccezioni essere registrate nel mese di Marzo.

**Rimane fermo che il diritto alla detrazione è esercitabile entro il termine di presentazione della Dichiarazione IVA relativa all'anno di ricezione del documento.**

Con riferimento alle **fatture di acquisto 2017** possono verificarsi le seguenti casistiche:

- 1 Per quanto riguarda le fatture di acquisto **pervenute e registrate nel 2017** non ci sono da rilevare particolarità nelle modalità di registrazione;
- 2 Per quanto riguarda le fatture di acquisto **pervenute nel 2017 ma non registrate nel 2017** per esercitare il diritto alla detrazione dovranno essere registrate entro il 30.04.2018 (termine di presentazione della Dichiarazione IVA 2018, relativa al 2017).

Per tali fatture era inoltre stata prevista la soluzione di registrarle in apposito sezionale 2017 nei registri 2018, ma l'Agenzia delle Entrate, prevedendo la possibilità di utilizzare *“soluzioni gestionali e informatiche diverse dall'annotazione del registro IVA sezionale, a*



Avv. Rag. Eugenio Testoni  
Avv. Stefano Legnani  
Avv. Paolo Casati  
Dott. Alessandro Bondesan  
Dott. Giovanni Peluso  
Dott. Carlo Testoni

**Studio Legale Tributario**  
Avvocato Rag. Eugenio Testoni  
Via Giovio 16 22100 Como  
Tel. +39 031 262257  
Fax +39 031 270274  
[info@studiotestoni.it](mailto:info@studiotestoni.it)  
[www.studiotestoni.it](http://www.studiotestoni.it)

## Circolare Informativa per i Clienti

*condizione che le stesse garantiscano tutti i requisiti richiesti per una corretta tenuta della contabilità, consentendo altresì un puntuale controllo nel tempo da parte dell'Amministrazione finanziaria*” sembra accettare una normale registrazione con la specifica “**Annotazione fattura ex art. 2 DL 50/2017**”.

- ③ Per quanto riguarda eventuali fatture d'acquisto **datate 2017 e pervenute nel 2018**, poiché la data di registrazione non può essere antecedente alla data di ricezione, esse **dovranno essere registrate nel 2018 o comunque entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA 2019 relativa al 2018.**

Eventuali comportamenti difforni precedenti ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate non saranno sanzionati.

